



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Prot. n. 94215 del 19/05/2014

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio del registro delle imprese
LECCE
Via e-mail ordinaria

e, per conoscenza,

ALL'UNIONCAMERE
ROMA
Via e-mail ordinaria

OGGETTO: Artt. 2484 e ss. c.c. - Accertamento cause di scioglimento di s.r.l. e nomina dei liquidatori - Richiesta parere.

Con messaggio di posta elettronica del 30/12/2013 (sollecitato il 10/01/2014, 18/02/2014, 18/03/2014, 22/04/2014) codesta Camera espone il seguente problema.

Pervengono a codesta Camera numerosissime richieste per procedere all'accertamento delle cause di scioglimento di s.r.l. ex art. 2484, c. 1, nn. 1-5, c.c. e alla contestuale nomina dei liquidatori secondo modalità semplificate, cioè senza ricorso alla funzione notarile.

Evidenzia, giustamente, codesta Camera, che alcune delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. (ad esempio, la n. 2 ("per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie") non costituiscono meri "dati di fatto" e chiede l'avviso della Scrivente circa il comportamento da tenere, in particolare alla luce della delimitazione delle competenze istruttorie rimesse a codesto Ufficio dell'art. 11, c. 6, del DPR 581/1995 (ai sensi del quale: <<Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:

- a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda;
- b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;



- c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;
- d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;
- e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione>>>).

Sembra opportuno evidenziare, circa la problematica segnalata, che la stessa, emersa a seguito della riforma del diritto societario del 2003, é stata oggetto di ampi approfondimenti da parte della dottrina, della giurisprudenza, e degli stessi ordini professionali coinvolti.

Il dibattito, secondo quanto risulta alla Scrivente, è tutt'ora in corso e alimentato da continui contributi ma, in linea generale, sembra caratterizzato da una certa omogeneità di opinioni (v., a titolo di esempio, lo studio del CNN n. 186-2011/I del 17/11/2011, "Scioglimento e liquidazione nelle società di capitali", nota n. 3; il documento IRDCEC n. 11 del giugno 2011, "La procedura della liquidazione: aspetti controversi e spunti per la semplificazione"; la massima J.A.4, "Forme della nomina dei liquidatori", del Comitato Triveneto dei notai, pubbl. 9/04, modif. 9/05) circa la possibilità di procedere nel senso semplificato sopra indicato, nel rispetto di alcune regole basilari, sintetizzabili, per la nomina dei liquidatori, nel seguente passaggio tratto dal citato documento IRDCEC:

<<[...] è da considerarsi legittima la delibera assembleare mediante la quale sono nominati i liquidatori di una società a responsabilità limitata, senza l'ausilio di un notaio, in tutti i casi di scioglimento previsti dall'art. 2484 c.c. che non rappresentino un'espressione della volontà dei soci tesa a modificare l'atto costitutivo societario.

Volendo quindi tracciare una linea interpretativa, si potrebbe concludere propendendo per la non obbligatorietà di verbalizzazione notarile estensibile anche alle delibere di nomina dei liquidatori, nelle quali siano inserite precisazioni e particolarizzazioni circa i poteri agli stessi attribuiti, rispetto a quanto ordinariamente stabilito dalle norme civilistiche.

Al contrario, laddove la delibera di nomina dei liquidatori intervenga successivamente, rispetto a quanto già oggetto di particolare e specifica definizione statutaria, con riferimento alle attribuzioni ed ai poteri spettanti ai liquidatori, al fine di modificarne i contenuti, allora senza alcun dubbio si renderà obbligatorio il ricorso alla verbalizzazione notarile.

Ugualmente si deve concludere per l'obbligatorietà di ricorso all'intervento del notaio, laddove l'assemblea dei soci deliberi la messa in liquidazione volontaria della società, ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n. 6), c.c.. In tale caso specifico, infatti, non operano cause di scioglimento "legali", o "automatiche", tali da generare *ex lege* lo scioglimento e messa in liquidazione della società>>>.

Circa, poi, la specifica questione, evidenziata da codesto Ufficio, dell'accertamento delle cause di scioglimento, pur essendo tale aspetto rimesso, dalla legge, alla responsabilità degli amministratori, si ritiene che sia comunque conforme alle competenze di codesto Ufficio medesimo valutare la riconducibilità "tipologica" della dichiarazione resa dagli amministratori alla previsione di legge.



Nel caso, ad esempio, della causa di cui al sopracitato **n. 2** dell'art. 2484 ("per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie"), appare di fatto impossibile il verificarsi della stessa nelle società che abbiano un oggetto composto da molteplici e diversificate attività, parte delle quali mai svolte.

Appare, inoltre, circa la medesima causa n. 2, del tutto consolidata, anche in giurisprudenza, l'opinione secondo cui l'evento indicato deve essere tale da rendere definitivamente ed obiettivamente impossibile il raggiungimento dell' (univoco) oggetto sociale. Non può, pertanto, essere idoneo, a tal fine, sempre a titolo di esempio, indicare una generica "crisi del settore", ma occorrerà, di contro, che si sia verificato un evento che obiettivamente e indefinitamente renda impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale: in ipotesi, la revoca definitiva del lavoro pubblico per eseguire il quale la società era stata (unicamente) costituita.

Dalla dichiarazione degli amministratori dovrà, inoltre, risultare, al fine del compiuto avveramento della causa in esame, che l'assemblea dei soci <<all'uopo convocata>> si è opposta ad ipotesi di modificazioni dell'oggetto sociale atte a rimuovere la causa di scioglimento (tale fatto potrà essere oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva da parte degli amministratori stessi, oppure potrà essere dimostrato attraverso l'allegazione di una copia semplice della delibera assembleare).

Alla luce di tali elementi riterrebbe la Scrivente che lo specifico caso evidenziato da codesta Camera (dichiarazione di scioglimento per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale "in quanto il contributo regionale previsto non è stato erogato") non configuri una effettiva causa "legale" di scioglimento ex art. 2484, c. 1, n. 2, c.c..

Nel caso, invece, della causa di scioglimento di cui al **n. 3** del citato articolo ("per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea"), pur trattandosi, indubbiamente, di eventi dai contorni spesso sfumati, va rammentato - al fine della verifica di rispondenza "tipologica" dell'atto presentato per l'iscrizione, rispetto a quello previsto dalla legge - che, secondo la giurisprudenza (Trib. Biella, 25/11/05, n. 942/05 R.G.C.) <<la continuata inattività dell'assemblea può derivare o dalla perdurante mancata convocazione dell'assemblea o dalla perdurante diserzione dei soci. Ciò che deve risultare concretamente impossibile è l'adozione di deliberazioni necessarie ed indispensabili al regolare svolgersi della vita societaria. Tra queste rientrano senza dubbio quelle di approvazione del bilancio di esercizio e di nomina o sostituzione degli amministratori e dei sindaci. Non basta quindi una mera mancanza di attività in senso inqualificato, occorre che l'inattività dell'assemblea abbia riflessi paralizzanti sulla vita della società e sulla sua normale conduzione>>.

Un caso ricorrente nella prassi è lo scioglimento per la causa indicata al **n. 4** dell'articolo in esame, cioè "per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter". In tale ipotesi, come evidenziato nel documento IRDCEC citato in precedenza, dovrà eseguirsi una verifica infra-annuale della situazione contabile e convocarsi immediatamente l'assemblea affinché valuti la possibilità di ricapitalizzare la società,



oppure la trasformazione della stessa. Nel caso in cui l'assemblea decida di non procedere in tal senso la causa in questione potrà considerarsi intervenuta.

La dichiarazione degli amministratori di accertamento dello scioglimento ai sensi del n. 4 cit. deve, pertanto, attestare, mediante dichiarazione sostitutiva, anche l'esito della predetta riunione assembleare; in alternativa, a fini meramente probatori, potrà prodursi copia semplice del verbale dell'assemblea.

Analogo discorso vale per la causa di scioglimento di cui al **n. 5**, cioè, “nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473”. Si tratta del caso in cui risulti impossibile liquidare la partecipazione del socio (nel caso in esame, di srl) receduto. In tale evenienza la dichiarazione degli amministratori dovrà dare conto del negativo esperimento dei vari passaggi previsti dai commi 3 e 4 del citato art. 2473 c.c. (vendita agli altri soci; a terzi; rimborso mediante riserve disponibili; rimborso mediante riduzione del capitale sociale); in alternativa, alla stessa dovrà essere allegata, a fini meramente probatori, copia semplice delle delibere assembleari presupposte.

In conclusione, pertanto, sembra doversi ritenere, alla luce del sopra richiamato art. 11, c. 6, del DPR 581/1995, nonché considerato quanto sopra esposto, che codesto Ufficio sia chiamato, nei casi in questione:

- alla mera verifica della corrispondenza tipologica, dell'atto presentato per l'iscrizione, alla previsione di legge, senza entrare nel merito dello stesso ma solo verificando che, come sopra evidenziato, evidenti illogicità presenti nell'atto medesimo impediscano di ricondurlo alla previsione di legge (v. il caso, sopra richiamato, degli amministratori che dichiarano l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, nel caso in cui l'oggetto statutariamente previsto ricomprenda moltissime e diversificate attività, gran parte delle quali mai intrapresa);
- alla verifica della sottoscrizione dell'atto stesso da parte di tutti i soggetti obbligati (con necessità, ad esempio, per il caso della dichiarazione degli amministratori ex art. 2484, c. 1, nn. 1-5, che sia verificata la sottoscrizione digitale da parte di tutti i componenti l'organo amministrativo);
- al concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione, ovvero, sempre a titolo di esempio, che nei sopra richiamati casi di cui ai nn. 2), 4) e 5) del c. 1 dell'art. in esame, siano stati eseguiti tutti i passaggi endosocietari previsti dalla legge come indispensabile presupposto della dichiarazione con cui viene accertata la causa di scioglimento.

Tale controllo (controllo “di validità formale”) non involge in alcun modo (come ribadito in diverse pronunce giurisprudenziali) la validità sostanziale degli atti presentati per l'iscrizione nel registro, essendo tale aspetto rimesso, ovviamente, alla responsabilità degli organi societari indicati dalla legge (compresi quelli di controllo), nella fase della loro adozione, e alla valutazione del giudice ordinario, nella fase della loro eventuale impugnazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio